



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 96**

**Oggetto: Riforma dello Sport – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi) e 39 (semplificazione di adempimenti) -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 12-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 12 – 2021

#### **Oggetto: Riforma dello Sport – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi) e 39 (semplificazione di adempimenti)-**

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, i Decreti Legislativi datati 28 febbraio 2021, n. 38, recante norme in materia di impianti sportivi e n. 39, recante semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi amministrativi.

Il **D.Lgs. n. 38** prevede, all'art. 4, misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione per i soggetti che, anche d'intesa con una o più Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche o Professionistiche, utilizzatrici dell'impianto, intendono realizzare l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi nonché la riqualificazione di infrastrutture sportive.

Necessita la presentazione al Comune o al diverso Ente Locale o pubblico interessato, di un documento di fattibilità, corredato di un piano economico-finanziario. Nello stesso art. 4 sono enumerate tutte le procedure necessarie per la realizzazione dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 5, le ASD e le SSD, senza fini di lucro, possono presentare all'Ente Locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economica finanziaria. Se l'Ente Locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'Associazione o alla Società Sportiva per una durata non inferiore a cinque anni.

L'art. 6 stabilisce che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le Società e Associazioni Sportive.

Nei casi in cui l'Ente Pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a SSD e ASD sulla base di convenzioni. Le palestre e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e sportiva della scuola, devono essere posti a disposizione di ASD e SSD aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'Istituto scolastico o in Comuni confinanti.

Negli articoli successivi sono dettate norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e norme tecniche di funzionalità sportiva.

**Con il comma 9 dell'art. 30 del "Decreto Sostegno" – 22 marzo 2021, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021), è stato aggiunto l'art. 12-bis che stabilisce che le disposizioni recate dal Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.**

\*\*\*\*\*

Il **D.Lgs. n. 39** detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza in genere.

Con l'art. 4 è istituito presso il Dipartimento per lo Sport, il **Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche** nel quale – art. 5 – sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una FSN, DSA o di un EPS riconosciuti dal CONI.

L'iscrizione certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

La domanda di iscrizione – art. 6 – è inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta della SSD o ASD, dalla FSN, dalla DSA o dall'EPS affiliante. Alla domanda è allegata la documentazione attestante una serie di notizie e documenti riportati nello stesso art. 6.

Con la domanda di iscrizione al Registro – art. 7 – può essere presentata l’istanza di riconoscimento della **personalità giuridica** di cui al successivo art. 14.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, il Dipartimento per lo Sport definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.

L’art. 12 stabilisce che il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Le ASD e le SSD iscritte nello stesso continuano a beneficiare dei diritti dalla rispettiva iscrizione e **sono automaticamente trasferite nel Registro**.

**L’art. 14 prevede per le ASD la possibilità, in deroga al DPR 10 febbraio 2000, n. 361, di acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro.**

Il Notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’Associazione, fatte le verifiche necessarie soprattutto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente Ufficio del Dipartimento per lo Sport, richiedendo l’iscrizione dell’Ente.

Infine, con l’art. 16 è fatto obbligo alle FSN, DSA e EPS, sentito il parere del CONI, di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, le linee guida per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza in genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

Le ASD e le SSD e le Società Professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle predette linee guida, i modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. L’inadempienza a tale obbligo è sanzionata secondo le procedure disciplinari della FSN a cui sono affiliate.

**Con il comma 10 dell’art. 30 del “Decreto Sostegno” – 22 marzo 2021, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021), è stato aggiunto l’art. 17-bis che stabilisce che le disposizioni recate dal Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.**

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla precedente Circolare CST n. 11/2021, si fa presente che le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2021, per effetto dell’art. 30, comma 7 del “Decreto Sostegno”, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad esclusione di quelle recate dagli artt. da 25 a 30 e da 32 a 37 che si applicano dal 1° luglio 2022.

Anche le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 37/2021 si applicano, per effetto dell’art. 30, comma 8, del medesimo “Decreto Sostegno”, a decorrere dal 1° gennaio 2022.